Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma** — **Giovedì, 16 dicembre 1926** — **Numero 289**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia sono vivamente pregati di rinnovare al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1927, tenendo presente che a decorrere dal 1° gennaio 1927 sarà sospeso l'invio della «Gazzetta» a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garentire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2370.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1926, n. 2054.

Approvazione dello statuto della Regia università di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, numero 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Università di Genova, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1926.
Atti del Governo, registro 255, *foglio* 53. — COOP

Statuto della Regia Università di Genova.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 1.

L'Università di Genova comprende:
la Facoltà di giurisprudenza;
la Facoltà di medicina e chirurgia;
la Facoltà di lettere e filosofia;
la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
la Scuola di farmacia.

Essa comprende, inoltre, le seguenti Scuole, a' sensi dell'art. 2, comma 4°, lettere *b*) e *c*) del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102:
Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali;
Scuola di perfezionamento in filologia moderna;
Scuola speciale di geografia.

Art. 2.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce due lauree: in giurisprudenza e in scienze politiche, economiche e sociali.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: in lettere e in filosofia.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce sei lauree:
in matematica;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali;
mista in scienze fisiche e matematiche;
mista in scienze naturali e chimiche.

La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia e il diploma in farmacia.

La Scuola speciale di geografia conferisce la laurea in geografia.

La Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali conferisce il diploma di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali.

La Scuola di perfezionamento in filologia moderna conferisce:
a) diploma di perfezionamento in ciascuna delle lingue e letterature straniere in essa insegnate;
b) diploma di perfezionamento in letteratura italiana e in letterature neolatine.

Art. 3.

Per il conseguimento dei titoli suindicati sono richiesti:
quattro anni di studio per le lauree conferite dalle Facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali;
sei anni per la laurea in medicina e chirurgia;
quattro anni di studio e uno di pratica per la laurea in chimica e farmacia;
tre anni di studio e uno di pratica per il diploma in farmacia.

Per la laurea in geografia e per i diplomi di perfezionamento si dispone nei titoli speciali del presente statuto.

Art. 4.

Le tasse e sopratasse per gli iscritti alla Scuola speciale di geografia sono quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 5.

Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento, di cui agli articoli precedenti, sono tenuti al pagamento delle tasse sotto indicate:
Tassa annuale d'iscrizione L. 200;
Sopratassa annuale d'esami L. 100;
Tassa di diploma L. 100.

Gli iscritti saranno inoltre tenuti anche al rimborso delle spese occorrenti per le ricerche speciali e le esercitazioni pratiche, nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione su proposta dei Direttori delle singole Scuole.

Art. 6.

I liberi docenti, che intendano svolgere un corso libero, debbono presentare il programma particolareggiato almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

La Facoltà o Scuola esamina e decide se il corso a titolo privato sia equipollente a un determinato corso ufficiale per la estensione della materia, per il numero settimanale delle lezioni ed esercitazioni, per i mezzi sperimentali di osservazione e dimostrazione che il libero docente dia prova di possedere. In caso affermativo può dichiarare il corso pareggia-

to a sensi dell'art. 60 del Regolamento generale universitario.

I corsi liberi che non sono dichiarati pareggiati possono essere dichiarati, secondo il loro contenuto, parziali o complementari.

Art. 7.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà e Scuole, ogni insegnamento si esplica in almeno tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non comprese in esse le esercitazioni di gabinetto o laboratorio.

TITOLO II.

STUDENTI.

Art. 8.

A ciascuno studente viene rilasciato dalla segreteria un libretto d'iscrizione, sul quale egli segna i corsi che intende seguire, dandone inoltre notizia scritta alla segreteria al principio dell'anno accademico. I professori segnano alla fine del corso, su tale libretto, le attestazioni di frequenza alle lezioni ed esercitazioni.

Sullo stesso libretto la segreteria indica le tasse e sopratasse pagate.

Sul libretto d'iscrizione è pure notata, dal segretario di ciascuna Commissione esaminatrice, la votazione ottenuta nell'esame.

Art. 9.

I professori di ruolo e i liberi docenti hanno la facoltà di accertarsi della diligenza, assiduità e profitto degli studenti nei modi che essi ritengano opportuni ed efficaci.

Art. 10.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 11.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 12.

Tutti i giudizii sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 13.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitarii, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 14.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO III.

ESAMI.

Art. 15.

Gli esami di profitto e quelli di laurea e di diploma si tengono, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 16.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o per gruppi di materie, secondo le disposizioni contenute nei titoli relativi a ciascuna Facoltà o Scuola.

Qualora una Facoltà o Scuola abbia stabilito che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, essa potrà ogni anno modificare questi gruppi pubblicando le variazioni nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario. Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui iniziarono il corso degli studi universitari.

Art. 17.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 18.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami scritti sono composte di due professori ufficiali di ruolo, o incaricati, e di un libero docente o cultore delle materie appartenenti o connesse alla Facoltà o Scuola.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami sperimentali sono determinate anno per anno dalla Facoltà o Scuola competente; ma, in nessun caso, il numero dei commissari può essere inferiore a tre.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami orali, ove questi abbiano luogo per gruppi, sono composte di tutti i professori che hanno insegnato in via ufficiale, nell'anno accademico, le materie comprese in ciascun gruppo, e di un libero docente o cultore di una fra le materie medesime.

Quando l'esame abbia luogo per materie singole la Commissione si compone di tre membri, cioè del professore della materia che è oggetto di esame, di un professore di ruolo di materia affine e di un libero docente o cultore della materia.

Le Commissioni per gli esami di laurea o diploma sono normalmente composte di undici membri, scelti, di regola, fra i professori ufficiali, compreso sempre, almeno, un libero docente.

Quando per ragioni speciali il numero di undici membri non possa essere raggiunto, la Commissione si compone di nove membri, compreso, almeno, un libero docente.

TITOLO IV.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 19.

Le materie di insegnamento della Facoltà di giurisprudenza, sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile (biennale);
2. Diritto civile (biennale);
3. Diritto commerciale (biennale);
4. Diritto marittimo;
5. Ordinamento giudiziario e procedura civile;
6. Diritto costituzionale e scienza politica;
7. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (triennale);
8. Diritto internazionale;
9. Diritto e procedura penale (triennale);
10. Istituzioni di diritto romano;
11. Storia del diritto romano;
12. Diritto romano (biennale);
13. Storia del diritto italiano (biennale);
14. Diritto ecclesiastico;
15. Filosofia del diritto;
16. Statistica;
17. Economia politica;
18. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
19. Medicina legale;
20. Storia degli istituti economici (con particolare riguardo al diritto commerciale) e delle dottrine economiche;
21. Legislazione sociale;
22. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
23. Politica economica;
24. Demografia e politica demografica.

Art. 20.

L'insegnamento della medicina legale deve essere impartito agli studenti di giurisprudenza in modo separato e distinto dagli studenti di medicina.

Gli insegnamenti d' introduzione alle scienze giuridiche, scienza dell'amministrazione, diritto finanziario, procedura penale, storia delle dottrine economiche possono essere separati dalle materie a cui sono riuniti nell'articolo precedente e affidati ad altri insegnanti di ruolo od incaricati.

Art. 21.

Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di profitto in 19 materie, delle quali almeno 16 dovranno essere scelte fra quelle elencate nell'art. 19. Le altre tre potranno appartenere anche ad altre Facoltà, ma la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà di giuriprudenza.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre materie.

Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto civile, diritto commerciale, diritto marittimo, procedura civile, ove non abbia superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, nè gli esami di diritto romano e di storia di diritto italiano ove non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano, nè gli esami di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica, di storia degli istituti economici e delle dottrine economiche se non abbia superato quelli di statistica e di economia politica, nè l'esame di demografia e politica demografica ove non abbia superato l'esame di statistica.

Art. 22.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche, economiche e sociali è consigliato il seguente piano di studii:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile (biennale);
2. Diritto commerciale (biennale);
3. Diritto costituzionale e scienza politica;
4. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (triennale);
5. Diritto internazionale;
6. Diritto penale, esclusa la procedura penale (biennale);
7. Storia del diritto italiano (nella parte relativa al diritto pubblico);
8. Diritto ecclesiastico;
9. Filosofia del diritto;
10. Statistica;
11. Economia politica (biennale);
12. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
13. Storia degli istituti e delle dottrine economiche;
14. Legislazione sociale;
15. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato;
16. Politica economica;
17. Demografia e politica demografica;
18. Geografia (presso la Facoltà di lettere e filosofia).

Lo studente può modificare tale piano di studii sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte anche fra quelle insegnate in altre Facoltà a condizione però che il numero complessivo delle materie non sia inferiore a 18. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà alle quali lo studente può iscriversi, non deve in nessun caso essere superiore a tre e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre materie.

Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto commerciale, diritto costituzionale e scienza politica, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, diritto internazionale, diritto penale, storia del diritto italiano, diritto ecclesiastico, e legislazione sociale, ove non abbia superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, nè potrà sostenere gli esami di scienza delle finanze e diritto finanziario, storia degli istituti e delle dottrine economiche, ragioneria pubblica e contabilità di

Stato, politica economica, demografia e politica demografica se non abbia superato gli esami di statistica e di economia politica.

Art. 23.

Gl'insegnamenti possono essere svolti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni.

A ciascun insegnamento e per ciascun anno del corso sono assegnate di regola tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna in giorni diversi. Negli insegnamenti biennali e triennali l'insegnante può riunire insieme gli studenti dei vari anni o tenere lezioni separate a quelli di ciascun anno: nel secondo caso l'insegnamento può essere ridotto a due ore settimanali in giorni diversi per ciascun anno di corso.

Art. 24.

Gli esami di profitto sono orali e possono darsi per singole materie o a gruppi di materie, secondo sarà ogni anno deliberato dalla Facoltà e pubblicato sul manifesto di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Qualora la Facoltà deliberi che gli esami siano dati a gruppi di materie, i relativi aggruppamenti saranno indicati nel manifesto predetto.

E' fatta salva agli studenti la facoltà di cui all'art. 16 ultimo comma.

Art. 25.

Gli esami indicati come successivi possono darsi nello stesso periodo di esami in cui si danno i propedeutici, ma in giorni diversi e posteriori sotto pena di nullità.

Art. 26.

L'esame di profitto per le singole materie ha, di regola, la durata di 15 minuti. L'esame di profitto per gruppi di materie non può aver durata inferiore a 30 minuti. Tutti i membri della commissione possono fare interrogazioni sopratutto allo scopo di accertare la maturità intellettuale del candidato.

Art. 27.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta sopra argomento strettamente attinente alla laurea cui si aspira, e nella esposizione orale e discussione di due argomenti su materia diversa da quella della dissertazione scritta.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali deve essere fatta alla segreteria almeno 15 giorni prima.

Art. 28.

La Commissione, sia per gli esami di profitto che per quelli di laurea, delibera anzitutto se si debba concedere o negare l'approvazione, e successivamente, in caso affermativo, determina la votazione da assegnare al candidato.

Art. 29.

I laureati i quali, avendo conseguito una delle due lauree che la Facoltà conferisce, aspirino a conseguire la seconda, sono iscritti al quarto anno.

I laureati in altre Facoltà e coloro i quali, in queste, abbiano seguito corsi per alcuni anni e superati degli esami, senza ottenervi laurea, possono essere iscritti al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza, o per l'una o per l'altra laurea, purchè abbiano superato l'esame di maturità classica almeno un anno prima.

I laureati in un istituto superiore di studi commerciali del Regno possono essere iscritti al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza, se vogliono conseguire la laurea in giurisprudenza, ed al terzo, se vogliono conseguire la laurea in scienze politiche, economiche e sociali, purchè abbiano superato il suddetto esame di maturità almeno tanti anni prima quanti sono quelli per i quali l'abbreviazione è concessa.

In tutti i casi sopra indicati, la Facoltà, tenuto conto degli studi già compiuti, determina il numero minimo di insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per il conseguimento della nuova laurea, e consiglia il piano degli studi.

Art. 30.

E' annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'Istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come seminario a sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere ed agevolare le ricerche scientifiche e le esercitazioni pratiche degli studenti in giurisprudenza.

Fanno parte dell'Istituto i professori ufficiali delle materie insegnate nella Facoltà. Essi eleggono nel loro seno un Direttore, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 31.

L'Istituto è ripartito in sezioni corrispondenti alle singole materie insegnate nella Facoltà.

Le sezioni possono essere riunite in gruppi secondo le affinità delle materie.

Art. 32.

Possono far parte dell'Istituto quei liberi docenti che tengono un regolare corso di lezioni nell'Università, quando, per la materia da loro insegnata manchi il professore ufficiale.

Art. 33.

I lavori dell'Istituto si svolgono dal 1° novembre al 31 maggio.

Essi consistono in:

1. Lezioni e conferenze tenute dagli insegnanti su argomenti speciali;
2. Esercitazioni pratiche dirette dall'insegnante;
3. Ricerche scientifiche sotto la guida dell'insegnante;
4. Conferenze seguite da discussione presiedute dall'insegnante.

All'inizio di ogni anno accademico viene stabilito il piano e l'ordine delle esercitazioni.

Art. 34.

Ai lavori dell'Istituto sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Genova, ed i laureati da non oltre quattro anni.

Chi abbia frequentato con profitto per un anno almeno, uno o più corsi dell'Istituto, ottiene un attestato di profitto che deve essere sottoscritto dal Direttore dell'Istituto stesso e controfirmato dal Preside della Facoltà.

Art. 35.

Agli alunni dell'Istituto possono essere imposti contributi speciali secondo deliberazioni da prendersi dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Collegio degli insegnanti.

TITOLO V.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 36.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica organica e inorganica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Anatomia umana normale descrittiva e topografica, istologia generale ed embriogenesi;
6. Fisiologia e chimica biologica;
7. Patologia generale e batteriologia;
8. Farmacologia;
9. Chimica fisica biologica;
10. Anatomia e istologia patologica;
11. Patologia speciale medica dimostrativa;
12. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
13. Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
14. Igiene e polizia medica;
15. Medicina legale;
16. Radiologia ed elettroterapia;
17. Clinica medica;
18. Clinica chirurgica;
19. Clinica pediatrica;
20. Clinica ostetrica e ginecologica;
21. Clinica oculistica;
22. Clinica dermosifilopatica;
23. Clinica delle malattie nervose e mentali;
24. Clinica otorinolaringoiatrica;
25. Odontoiatria.

Sono triennali i corsi di clinica medica e clinica chirurgica; biennali quelli di anatomia descrittiva, di patologia generale, di fisiologia e chimica biologica, di anatomia e istologia patologica; annuali tutti gli altri.

Art. 37.

Gli insegnamenti di chimica organica ed inorganica, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate, possono venire impartiti in comune con gli studenti della Facoltà di scienze; però i programmi d'esame di queste materie debbono essere speciali per gli studenti di medicina e approvati dalla Facoltà di medicina e chirurgia. Essi debbono contenere tutta la materia, svolta con estensione e profondità necessaria per la cultura medica.

Art. 38.

L'ordine degli studi consigliato agli studenti risulta dal prospetto seguente:

Anno 1°:

Botanica.
Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
Istologia generale ed embriogenesi;
Fisica;
Chimica;
Anatomia descrittiva.

Anno 2°:

Anatomia descrittiva;
Fisiologia e chimica biologica;
Patologia generale e batteriologia.

Anno 3°:

Patologia generale e batteriologia;
Farmacologia;
Fisiologia e chimica biologica;
Anatomia topografica;
Chimica fisica biologica.

Anno 4°:

Anatomia e istologia patologica;
Patologia speciale medica dimostrativa;
Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
Odontoiatria;
Clinica medica (per ciò che riguarda la semeiotica medica);
Clinica chirurgica (per ciò che riguarda la semeiotica chirurgica);
Radiologia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Anno 5°:

Clinica medica;
Clinica chirurgica;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Clinica pediatrica;
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Anatomia e istologia patologica;
Igiene e polizia medica.

Anno 6°:

Clinica medica;
Clinica chirurgica;
Clinica ostetrica e ginecologica,
Medicina legale.

Lo studente è libero di modificare il piano di studii proposto, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e sulle quali deve superare gli esami, durante tutto il corso degli studi, non sia inferiore a 22.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 39.

E'obbligatorio per il conseguimento della laurea un periodo di internato di quattro mesi nella clinica chirurgica, di due mesi nella clinica ostetrica, di quattro mesi nella clinica medica, uno dei quali può essere fatto nella clinica pediatrica.

Art. 40.

Tutti gli insegnamenti devono essere dimostrativi, salvo condizioni speciali riconosciute dalla Facoltà, e si debbono associare ad esercitazioni pratiche. Per le esercitazioni stesse gli iscritti debbono pagare speciali contributi, che saranno stabiliti anno per anno dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 41.

Gli esami di profitto sono orali e con prove pratiche secondo la natura della materia. Essi vengono sostenuti per singole materie.

La Commissione delibera anzitutto se si debba concedere o negare l'approvazione; successivamente, in caso affermativo, determina il punto di merito.

In questa valutazione si deve tener anche calcolo della prova pratica per gli esami in cui è richiesta.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato gli esami di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 42.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, e nella esposizione orale e discussione di due fra tre temi tratti da diverse materie, a scelta del candidato. La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali deve essere fatta alla segreteria almeno quindici giorni prima.

La Commissione esaminatrice delibera anzitutto se si debba concedere o negare la approvazione e successivamente, in caso affermativo, determina la votazione da assegnare al candidato.

Nella votazione sarà tenuto conto di eventuali lavori clinici o sperimentali originali del candidato su relazione del Preside o dei professori da lui delegati.

Art. 43.

I laureati in scienze naturali o in medicina veterinaria possono essere iscritti al terzo anno del corso di medicina e chirurgia. Qualora essi abbiano frequentato il corso triennale di anatomia umana colle relative esercitazioni e un corso biennale di fisiologia o di patologia generale, e ne abbiano superati gli esami, possono essere inscritti al quarto anno.

I laureati in matematica, fisica, chimica, chimica farmaceutica, possono essere iscritti al secondo anno. Se abbiano dato gli esami di botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate, possono essere iscritti al terzo anno.

I laureati in ingegneria, in giurisprudenza, in filosofia, in lettere, e i diplomati in farmacia possono essere iscritti al secondo anno.

E' richiesto in ogni caso il possesso della maturità classica o scientifica conseguita tanti anni prima quanti sono quelli per i quali viene concessa l'abbreviazione.

La Facoltà, tenuto conto degli studi già compiuti dagli aspiranti, determina, caso per caso, il numero minimo di insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per il conseguimento della nuova laurea e consiglia il piano degli studi.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA LEGALE E NELLE ASSICURAZIONI SOCIALI.

Art. 44.

Presso l'Istituto di medicina legale è istituita la Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali, la quale ha lo scopo di conferire competenza professionale a quei medici che intendano dedicarsi all'esercizio della perizia medico-legale.

La durata del corso di studi è di anni due.

Direttore della Scuola è il titolare di medicina legale.

Alla Scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 45.

Gli insegnamenti della Scuola sono:

a) illustrazione di casi di medicina legale generale e guida ai principali tipi di perizie;

b) elementi di diritto civile e penale e di legislazione delle assicurazioni sociali (in relazione alla medicina legale);

c) esercitazioni di perizie neuropsichiatriche;

d) esercitazioni di traumatologia degli infortuni;

e) esercitazioni di medicina degli infortuni anche in relazione alle malattie professionali;

f) chimica e microscopia forense e tecnica relativa;

g) polizia medico-giudiziaria e tecnica delle autopsie.

Art. 46.

Tranne che per la materia di cui alla lett. *b*) dell'articolo precedente, l'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e di pratica esercitazione.

Il Consiglio della Facoltà stabilisce in principio di ogni anno l'ordine degli insegnamenti e l'orario.

Art. 47.

Possono essere organizzate inoltre conferenze pratiche da tenersi da docenti di altre materie che abbiano attinenza con gli scopi della Scuola.

Possono essere presi accordi con l'Istituto delle malattie professionali che ha sede presso l'Istituto di igiene, e con l'Istituto delle esercitazioni giuridiche, per coordinare gli insegnamenti in maniera che gli allievi possano contemporaneamente seguire anche i corsi di quegli Istituti e conseguire certificati degli studi compiuti.

Art. 48.

I mezzi sperimentali per l'insegnamento sono forniti dall'Istituto di medicina legale, che è la sede della Scuola; alla casuistica clinica e giudiziaria provvedono i singoli docenti, secondo le cariche e gli uffici pubblici coperti presso ospedali e presso Istituti di assicurazione e di polizia medica.

Art. 49.

Alla fine del biennio gli allievi, che abbiano frequentato i corsi ed eseguite le esercitazioni, sono ammessi a due prove d'esame, cioè un esame pratico di medicina legale generale e un esame di medicina legale degli infortunii e delle assicurazioni.

Ognuna delle due prove comprende una perizia e la discussione orale sul caso che forma oggetto della perizia.

Ottenuta l'approvazione in ambedue le prove, gli iscritti per conseguire il diploma dovranno inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta sopra argomento pertinente agl'insegnamenti della Scuola.

Art. 50.

L'esame di diploma si dà avanti ad una Commissione, nominata dal Preside della Facoltà e composta di sette membri, quattro dei quali appartenenti alla Scuola, uno all'Istituto delle malattie professionali ed uno all'Istituto di esercitazioni giuridiche, ed un libero docente di materia professata nella Scuola o di materia affine.

Art. 51.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, viene rilasciato il diploma di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali, firmato dal Preside della Facoltà.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 52.

Le materie di insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono le seguenti:

I. — *Gruppo letterario classico*:

1. Letteratura latina;
2. Letteratura greca;
3. Grammatica latina e greca;
4. Glottologia classica e romanza;
5. Archeologia;
6. Sanscrito.

II. — *Gruppo letterario moderno*:

7. Letteratura italiana;
8. Letterature neolatine;
9. Letteratura francese;
10. Letteratura spagnuola;
11. Letteratura portoghese;
12. Letteratura inglese;
13. Letteratura tedesca;
14. Storia dell'arte medioevale e moderna

III. — *Gruppo storico-geografico*:

15. Storia antica;
16. Storia moderna;
17. Geografia (antropogeografia e storia della geografia);

IV. — *Gruppo filosofico*:

18. Filosofia;
19. Storia della filosofia;
20. Pedagogia.

Art. 53.

La Facoltà ha inoltre i seguenti lettorati:

1. Lingua francese;
2. Lingua spagnuola;
3. Lingua portoghese;
4. Lingua tedesca;
5. Lingua inglese.

I lettori sono designati dagli insegnanti del gruppo letterario moderno, convocati a tal uopo dal Preside della Facoltà.

Ogni insegnante di ruolo della Facoltà può, sotto la sua responsabilità e direzione, designare un assistente volontario alla propria cattedra.

Art. 54.

Sono obbligatori, per la laurea, sia in lettere, sia in filosofia, la frequenza e l'esame in almeno dodici materie, di cui quattro biennali.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si iscrive a due materie almeno.

Art. 55.

La laurea in lettere si consegue o nel gruppo letterario moderno o nel gruppo letterario classico o nel gruppo storico-geografico.

Per i diversi gruppi si propongono i seguenti piani di studio:

Gruppo moderno:

1. Letteratura italiana (biennale);
2. Letteratura latina (biennale);
3. Letterature neolatine (biennale);

4-5 Due lingue e letterature straniere (ciascuna annuale);

6. Storia moderna (annuale);

7-12 Sei materie liberamente scelte dallo studente fra quelle insegnate nella Facoltà o in altre Facoltà. Di queste sei materie una deve essere seguita per un biennio; e due annuali possono anche essere scelte tra quelle già precedentemente seguite dallo studente.

Gruppo classico:

1. Letteratura italiana (biennale);
2. Letteratura latina (biennale);
3. Letteratura greca (biennale);
4. Archeologia (annuale);
5. Glottologia classica (annuale);
6. Storia antica (annuale);
7. Istituzioni di diritto romano;
8. Storia del diritto romano;

9-12 Quattro materie liberamente scelte dallo studente secondo le norme indicate ai nn. 7-12 del gruppo moderno.

Gruppo storico-geografico:

1. Letteratura italiana (biennale);
2. Letteratura latina (biennale);

3-4. Storia antica e Storia moderna (una annuale e l'altra biennale a scelta dello studente);

5. Geografia (biennale);
6. Archeologia (annuale);

7-12 Sei materie liberamente scelte dallo studente secondo le norme indicate ai nn. 7-12 del gruppo moderno, salvo che tutte e sei le materie possono essere annuali.

Per il conseguimento della laurea in Filosofia la Facoltà propone il seguente piano di studii:

1. Filosofia (biennale);
2. Storia della filosofia (biennale);
3. Pedagogia (biennale);
4. Letteratura italiana (annuale);
5. Letteratura latina (annuale);
6. Storia antica o moderna (annuale);

7-12 Sei materie liberamente scelte dallo studente secondo le norme indicate ai nn. 7-12 del gruppo moderno.

Lo studente è libero di sostituire a una o a più delle materie in questi piani nominativamente indicate, altrettante materie fra quelle enumerate nell'art. 52 e anche tra quelle insegnate in altre Facoltà. La scelta delle materie appartenenti ad altre Facoltà deve essere approvata dalla Facoltà di lettere, ma, in nessun caso, il numero complessivo di tali materie può essere superiore a tre.

Gli studenti devono dichiarare all'inizio del secondo anno se intendano prendere la laurea in lettere o in filosofia; e nel primo caso, all'inizio del terzo, in quale gruppo intendano prendere la laurea in lettere.

Art. 56.

I laureati in lettere, che abbiano seguito una materia filosofica biennale o due annuali e sostenuto il relativo esame, possono ottenere l'iscrizione al quarto anno del corso per la laurea in filosofia.

I laureati in filosofia, che abbiano seguito per un biennio la letteratura italiana e la latina, possono ottenere l'iscrizione al quarto anno del corso per la laurea in lettere.

Gli uni e gli altri sono obbligati alla frequenza e all'esame di almeno cinque materie.

Per i laureati in lettere o in filosofia che non si trovino nelle condizioni sopra indicate, e per i laureati o studenti provenienti da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, a quale anno di corso possano iscriversi e di quante materie (in nessun caso meno di sette) debbano seguire i corsi e sostenere gli esami.

Art. 57.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono impartiti mediante lezioni cattedratiche, esercitazioni e colloqui di carattere scientifico.

Per le esercitazioni e i colloqui gl'insegnanti possono, sotto loro responsabilità, valersi degli assistenti, di cui all'articolo 53.

Art. 58.

Gli esami di profitto possono darsi per singole materie o per gruppi di materie, secondo sarà ogni anno deliberato dalla Facoltà e pubblicato nel manifesto di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Qualora la Facoltà deliberi che gli esami siano dati a gruppi di materie, i relativi aggruppamenti saranno indicati nel manifesto predetto.

E' fatta salva agli studenti la facoltà di cui all'art. 16 ultimo comma.

Art. 59.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e nella discussione pubblica di una dissertazione scritta concernente una delle materie insegnate nella Facoltà nel gruppo prescelto per la laurea.

Art. 60.

Tutti gli studenti, per essere ammessi alla laurea, debbono aver superato durante il corso dei loro studi una prova scritta in classe sul tema assegnato:

d'italiano, per i laureandi in lettere, gruppo moderno;
di latino, per i laureandi in lettere, gruppo classico;
d'italiano o di latino (a scelta), per i laureandi in lettere, gruppo storico-geografico;
di filosofia, per i laureandi in filosofia.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN FILOLOGIA MODERNA.

Art. 61.

La Scuola di perfezionamento in filologia moderna rilascia:

I) diplomi di perfezionamento in ciascuna delle lingue e letterature straniere in essa insegnate;

II) diploma di perfezionamento in letteratura italiana e in letterature neolatine.

Art. 62.

I diplomi di cui al n. I dell'articolo precedente si rilasciano:

a) ai laureati in lettere che abbiano frequentato per un anno almeno la Scuola;

b) ai laureati in filosofia, in giurisprudenza e in scienze sociali, economiche e politiche, forniti del diploma di maturità classica, che l'abbiano frequentata per due anni almeno;

c) a chi possieda altra laurea, sia fornito del diploma di maturità classica, e sia ritenuto idoneo all'ammissione dal Collegio dei professori, dopo almeno tre anni di frequenza.

Gli inscritti di cui alla lettera *a*) debbono entro l'anno frequentare le lezioni e le esercitazioni delle seguenti materie e superare i relativi esami:

letteratura italiana;
letterature neolatine;
letteratura straniera in cui intendono specializzarsi;
un'altra letteratura straniera a loro scelta.

Inoltre essi debbono superare nella materia di diploma un esame pratico comprendente:

un esame orale sulla lingua e la letteratura prescelta;
una composizione nella lingua prescelta, scritta in classe;
una lezione pratica su tema assegnato dalla Commissione 24 ore prima;
una dissertazione scritta, dalla quale potranno essere dispensati coloro che abbiano ottenuta la laurea in lettere con una dissertazione riguardante la letteratura in cui chiedono il diploma di perfezionamento.

Gli inscritti di cui alla lettera *b*) debbono seguire i corsi seguenti:

letteratura italiana (biennale);
la letteratura straniera in cui intendono perfezionarsi (biennale);
letterature neolatine (annuale);
altra letteratura straniera a loro scelta (annuale);
storia dell'arte (annuale).

Gli inscritti di cui alla lettera *c*) debbono seguire i corsi seguenti:

letteratura italiana (triennale);
letterature neolatine (biennale);
la letteratura straniera in cui intendono perfezionarsi (triennale);
altra letteratura straniera a loro scelta (annuale);
storia dell'arte (annuale).

Per conseguire il diploma, tutti gli inscritti di cui alle lettere *b*) e *c*) devono superare esami orali sulle materie predette e un esame sulla materia del diploma, comprendente le stesse prove imposte agli iscritti di cui alla lettera *a*).

Art. 63.

Al diploma di cui al n. II dell'art. 61 possono aspirare soltanto i laureati in lettere.

Essi debbono per un anno frequentare le lezioni di:

letteratura italiana;
letterature neolatine;
e di altre due materie a scelta tra quelle insegnate nella Facoltà;
superare i relativi esami, e presentare e discutere una dissertazione scritta nella materia in cui intendono perfezionarsi.

Per l'esame di profitto le materie indicate formano un gruppo solo.

Art. 64.

La Commissione per l'esame di diploma si compone di sette membri, fra i quali sei professori di ruolo nelle materie professate nella Scuola o di materie affini, e un libero docente.

TITOLO VII.

SCUOLA SPECIALE DI GEOGRAFIA.

Art. 65.

Il corso della Scuola speciale di geografia ha la durata di due anni e conduce alla laurea in geografia.

Art. 66.

Sono considerate materie costitutive della Scuola le seguenti:

1) Corso propedeutico di matematica;
2) Geografia matematica e cartografia;
3) Geografia fisica;
4) Geografia (antropogeografia e storia della geografia);
5) Geografia economica e commerciale;
6) Geologia;
7) Oceanografia fisica e biologia marina;

e tutte le altre materie di Facoltà, Scuole e Istituti superiori che la Scuola indicherà nel suo manifesto annuale.

Art. 67.

Sono ammessi al primo anno della Scuola gli studenti delle Università e degli Istituti superiori, purchè forniti del titolo di studi medi prescritto dall'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, che abbiano già compiuto un biennio di studi. Sono ammessi al secondo anno i laureati e diplomati delle Università e degli Istituti superiori, sempre che forniti del titolo di studi medi prescritto dall'art. 47 del citato decreto.

L'iscrizione alla Scuola speciale di geografia esclude l'iscrizione ad altre Scuole o Facoltà per il conseguimento di qualsiasi altro diploma o laurea.

Ogni iscritto è tenuto a seguire le lezioni delle sette materie specificatamente indicate all'articolo precedente che non abbiano fatto parte del suo precedente ordine di studi (due, a sua scelta, biennali). Deve inoltre seguire nel primo anno tre corsi e nel secondo due liberamente scelti fra le materie di altre Facoltà o Istituti superiori di Genova, che abbiano attinenza con gli studi della Scuola. La scelta di queste materie, quando esse non siano tra quelle indicate nel manifesto, deve essere approvata dal Consiglio della Scuola, ai fini del necessario coordinamento.

Art. 68.

Gli alunni sono tenuti a sostenere gli esami di profitto sopra i seguenti gruppi di materie:

1. Geografia (antropogeografia e storia della geografia), geografia economica e commerciale;
2. Geografia matematica e cartografia;
3. Geografia fisica — geologia — oceanografia fisica e biologia marina.

Le materie a scelta restano separate negli esami di profitto salvo che non siano comunque aggruppate fra di loro nell'ordinamento degli esami delle Facoltà a cui appartengono.

Art. 69.

Superati gli esami di profitto, l'allievo può essere ammesso all'esame di laurea, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta sopra una fra le materie indicate ai numeri 2-7 dell'art. 66.

La Commissione per l'esame di laurea è costituita in conformità dell'art. 64.

TITOLO VIII.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 70.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale ed inorganica;
3. Chimica organica;
4. Mineralogia;
5. Botanica generale;
6. Geologia;
7. Zoologia;
8. Anatomia e fisiologia comparate;
9. Analisi algebrica;
10. Analisi infinitesimale;
11. Geometria analitica e proiettiva con disegno;
12. Geometria descrittiva con disegno ed applicazioni;
13. Meccanica razionale;
14. Geodesia teoretica;
15. Fisica matematica;
16. Analisi superiore;
17. Geometria superiore;
18. Astronomia;
19. Matematiche complementari;
20. Fisica superiore;
21. Chimica fisica;
22. Matematica per chimici e naturalisti (corso speciale);
23. Botanica sistematica ed applicata;
24. Astronomia nautica;
25. Navigazione e idrografia;
26. Oceanografia fisica e biologia marina;
27. Metereologia e magnetismo;
28. Elettrotecnica generale;
29. Elettrotecnica speciale e misure;
30. Chimica industriale;
31. Chimica analitica;
32. Geografia fisica;
33. Anatomia umana e fisiologia sperimentale;
34. Disegno d'ornato e d'architettura tecnica;
35. Metodologia e didattica matematica;
36. Meccanica superiore;
37. Elettrochimica applicata con esercitazioni;
38. Fisica tecnica (compresa la termodinamica);
39. Meccanica applicata alle costruzioni;
40. Meccanica applicata alle macchine (cinematica e dinamica applicata);
41. Architettura tecnica;
42. Chimica docimastica;
43. Mineralogia e geologia applicate;
44. Storia delle scienze;
45. Macchinario chimico con disegno.

Alcuni degli insegnamenti sopra indicati potranno essere riuniti in uno solo.

Art. 71.

Gli insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratori e gite d'istruzione.

Gli esercizi che formano parte integrante di un corso sono obbligatori per gli studenti che vi sono iscritti.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non siasi iscritto almeno a tre insegnamenti, compresi i laboratori.

Art. 72.

Per il conseguimento della laurea in matematica è consigliato il seguente piano di studii:

1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica generale ed inorganica (compresi gli elementi di chimica organica);
3. Analisi algebrica;
4. Analisi infinitesimale;
5. Geometria analitica e proiettiva (con disegno);
6. Geometria descrittiva con applicazioni;
7. Meccanica razionale;
8. Fisica matematica;
9. Analisi superiore;
10. Geometria superiore;
11. Astronomia;
12. Geodesia;
13. Meccanica superiore;
14. Metodologia e didattica matematica;
15. Storia delle scienze.

Lo studente per essere ammesso alla laurea deve frequentare e superare gli esami in almeno 15 materie che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 70 ai numeri 1 a 3, 9 a 19, 34 a 36, 44.

Art. 73.

Per il conseguimento della laurea in fisica è consigliato il seguente piano di studii:

1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica generale ed inorganica;
3. Chimica organica;
4. Analisi algebrica;
5. Analisi infinitesimale;

6. Geometria analitica e proiettiva (con disegno);
7. Geometria descrittiva (con disegno);
8. Meccanica razionale;
9. Fisica matematica;
10. Fisica superiore (corso biennale);
11. Mineralogia;
12. Un corso a scelta fra elettrotecnica, chimica-fisica, geografia fisica, fisica tecnica, astronomia e geodesia.

Lo studente, per essere ammesso alla laurea, deve frequentare e superare gli esami in almeno 12 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 70 ai numeri 1 a 4, 9 a 18, 20, 21, 28, 29, 32, 38. Inoltre lo studente deve frequentare per un biennio il laboratorio di fisica, sostenendo il relativo esame pratico, e per un anno quello di chimica.

Art. 74.

Per il conseguimento della laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studii:
1. Fisica sperimentale (biennale);
2. Chimica generale ed inorganica;
3. Chimica organica;
4. Mineralogia;
5. Matematica per chimici e naturalisti (corso speciale);
6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
7. Chimica-fisica;
8. Chimica industriale;
9. Chimica analitica;
10. Un corso a scelta fra quelli ndicati dalla Facoltà, anno per anno, nel proprio manifesto.

Lo studente, per essere ammesso alla laurea, deve frequentare e superare gli esami in almeno 10 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 70 ai numeri 1 a 8, 21, 22, 30, 31, 37, 42, 45, e il corso di chimica farmaceutica e tossicologica della Scuola di farmacia.

Inoltre lo studente deve frequentare per quattro anni il laboratorio di chimica e per un anno quello di fisica.

Art. 75.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studii:
1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale e inorganica;
3. Chimica organica;
4. Botanica generale;
5. Zoologia;
6. Anatomia e fisiologia comparate;
7. Geologia;
8. Mineralogia;
9. Matematica per chimici e naturalisti (corso speciale);
10. Anatomia umana e fisiologia sperimentale;
11. Geografia fisica;
12. Botanica applicata;
13. Un corso a scelta fra quelli indicati dalla Facoltà, anno per anno, nel proprio manifesto.

Lo studente, per essere ammesso alla laurea, deve frequentare e superare gli esami in almeno 13 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 70 ai numeri 1 a 8, 22, 23, 26, 32, 33, 43, 44.

Inoltre lo studente deve frequentare per un anno i laboratori di chimica e di fisica, per due anni un laboratorio di scienze naturali, e, per un periodo da stabilirsi dalla Facoltà, gli altri quattro laboratori di scienze naturali, superando nel secondo biennio due esami pratici, uno dei quali sulle materie biologiche, l'altro su quelle abiologiche.

Art. 76.

Per il conseguimento della laurea mista in scienze fisiche e matematiche è consigliato il seguente piano di studii:
1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica generale ed inorganica;
3. Chimica organica;
4. Analisi algebrica;
5. Analisi infinitesimale;
6. Geometria analitica;
7. Meccanica razionale;
8. Fisica superiore (biennale);
9. Matematiche complementari (biennale);
10. Fisica matematica;
11. Una materia a scelta fra l'astronomia e la geodesia.

Lo studente, per essere ammesso alla laurea, deve frequentare e superare gli esami in almeno 11 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 70 ai numeri 1 a 3, 9 a 20.

Inoltre lo studente deve frequentare per due anni il laboratorio di fisica e, per un anno, il laboratorio di chimica.

Art. 77.

Per il conseguimento della laurea mista in scienze naturali e chimica, è consigliato il seguente piano di studii:
1. Fisica sperimentale (biennale);
2. Matematica per chimici e naturalisti (corso speciale);
3. Chimica generale ed inorganica;
4. Chimica organica;
5. Botanica;
6. Zoologia;
7. Anatomia e fisiologia comparate;
8. Geologia;
9. Mineralogia;
10. Chimica analitica;
11. Geografia fisica;
12. Chimica-fisica;
13. Botanica sistematica ed applicata.

Lo studente, per essere ammesso alla laurea, deve frequentare e superare gli esami in almeno 13 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 70 ai numeri 1 a 8, 21 a 23, 30 a 33, 42 a 44.

Inoltre lo studente deve frequentare per due anni il laboratorio di chimica, per un anno quello di fisica, e, per un periodo da stabilirsi dalla Facoltà, ciascuno dei cinque laboratori di scienze naturali.

Art. 78.

Nel primo biennio dei corsi per ciascuna laurea la Facoltà consiglia l'iscrizione ai corsi di lingua tedesca ed inglese presso la Facoltà di lettere.

Art. 79.

Gli esami di profitto si danno per singole materie, a meno che la Facoltà non disponga altrimenti, nel qual caso indica nel manifesto gli aggruppamenti delle materie.

E' fatta salva allo studente la facoltà di cui all'art. 16, ultimo comma.

Le prove pratiche, per le scienze prevalentemente sperimentali o di osservazione, consistono in esperimenti ed osservazioni; per le altre in esercitazioni scritte o grafiche relative alla scienza o ramo di scienza su cui è data la prova.

Le modalità sono fissate dalla Facoltà.

Art. 80.

L'esame, così per la geometria proiettiva come per la descrittiva, comprende pure il disegno. Nella votazione, che è unica, si tien conto, oltrechè delle risposte agli interrogatorii

sulla parte tecnica dei disegni eseguiti durante l'anno, anche delle prove pratiche finali di disegno che la Commissione esaminatrice giudicasse di dover ordinare.

Art. 81.

Per ciò che riguarda i corsi comuni a più lauree o diplomi, la Facoltà stabilisce, anno per anno, la estensione dei corsi stessi per le singole categorie di studenti ed i programmi di esami.

Art. 82.

I laureati che aspirino al conseguimento di altra laurea nella Facoltà di scienze possono ottenere un'abbreviazione di corso.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere ammessi, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi.

Gli studenti possono ottenere il passaggio da uno ad un altro corso di studi alle condizioni che saranno indicate, caso per caso, dal Consiglio di Facoltà.

Art. 83.

La laurea viene conseguita mediante una dissertazione scritta nell'ambito di una delle discipline stabilite per la laurea alla quale lo studente aspira. Egli deve sostenere lodevolmente la discussione su questa tesi scritta e su almeno altri due argomenti orali.

Nel caso di lauree miste, almeno uno degli argomenti della discussione orale deve scegliersi nel gruppo nel quale non fu compilata la tesi scritta.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di sostenere una prova pratica.

TITOLO IX.

SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 84.

Le materie d'insegnamento della Scuola di Farmacia sono le seguenti:

1. Chimica inorganica ed organica;
2. Fisica sperimentale;
3. Mineralogia;
4. Botanica applicata;
5. Zoologia;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica;
7. Materia medica (farmacognosia);
8. Igiene;
9. Chimica bromatologica;
10. Tecnica farmaceutica.

Art. 85.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia è consigliato il seguente piano di studii:

1. Chimica inorganica ed organica;
2. Fisica sperimentale con esercizi pratici di laboratorio;
3. Mineralogia con esercizi di laboratorio;
4. Botanica applicata con esercizi pratici officinali;
5. Zoologia;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
7. Materia medica (farmacognosia);
8. Igiene con esercizi di laboratorio e batteriologia;
9. Chimica bromatologica;
10. Tecnica farmaceutica;
11. Uno dei corsi seguenti, a scelta dello studente: anatomia e fisiologia comparate (annuale), chimica fisica (annuale);

Corsi di esercitazioni:

Esercitazioni di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica;

Esercitazioni di analisi chimica qualitativa nel laboratorio di chimica generale;

Esercitazioni di analisi chimica farmaceutica e tossicologica, bromatologica e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica (biennali);

Esercizi di farmacognosia nel laboratorio di materia medica.

E' consigliata inoltre la frequenza al corso di chimica industriale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 86.

Lo studente, per essere ammesso alla laurea, deve frequentare e superare gli esami in almeno 11 materie che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 84 e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel proprio manifesto. Egli deve inoltre seguire i corsi di esercitazioni indicati nell'articolo precedente.

Art. 87.

Per il conseguimento del diploma in farmacia è consigliato il seguente piano di studii:

1. Chimica inorganica ed organica;
2. Fisica sperimentale;
3. Mineralogia;
4. Botanica applicata;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
6. Chimica bromatologica;
7. Materia medica (farmacognosia);
8. Tecnica farmaceutica;

Corsi di esercitazioni:

Esercizi di preparazione e di analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;

Esercizi di farmacognosia nel laboratorio di materia medica;

Esercizi di botanica (in relazione con le piante officinali).

Art. 88.

Lo studente, per essere ammesso all'esame di diploma, deve frequentare e superare l'esame in almeno 8 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 84 e quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che saranno indicate dalla Scuola nel proprio manifesto. Egli deve inoltre seguire i corsi di esercitazioni indicati nell'articolo precedente.

Art. 89.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni.

Questi colloqui e prove sperimentali servono di criterio per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni della stessa materia.

Art. 90.

Per ciascun corso devono tenersi almeno 3 ore settimanali di lezioni in giorni differenti.

Art. 91.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi comprese le esercitazioni indicate dal Consiglio della Scuola.

Art. 92.

Gli esami di profitto si danno per singole materie; la Scuola, però, può disporre altrimenti, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Art. 93.

Per la laurea occorrono quattro anni di studi e un quinto anno di pratica farmaceutica da esercitarsi presso farmacie degli ospedali civili o in quelle scelte nell'elenco che la Scuola propone al principio di ogni anno accademico.

Il tempo complessivo per la pratica non deve essere inferiore ad un anno solare, e deve risultare da attestazione rilasciata dai direttori delle farmacie presso le quali lo studente abbia esercitato la pratica. Un semestre almeno di questa pratica farmaceutica dev'essere compiuto dallo studente dopo aver superato gli esami di profitto.

Per il diploma occorrono tre anni di studi ed uno di pratica farmaceutica da compiersi con le modalità sopra indicate.

Art. 94.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve:

1° Superare tre prove di analisi chimica, qualitativa, quantitativa e tossicologica, da eseguirsi sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica;

2° Superare una prova di analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi come sopra;

3° Presentare una tesi di laurea di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento scelto liberamente in chimica farmaceutica, in materia medica (farmacologia o farmacognosia) o in altra materia strettamente affine alla farmacia.

La tesi, dattilografata o a stampa, deve essere depositata in tre esemplari nella segreteria universitaria almeno un mese prima della data fissata dalla Scuola per l'esame, insieme con il titolo di tre argomenti orali che lo studente si offre di svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scegliendoli in materie obbligatorie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione;

4° Sostenere un esame orale comprendente la discussione delle prove pratiche, della dissertazione scritta e di due fra i tre argomenti orali presentati.

Sulla dissertazione riferisce il professore sotto la cui direzione o nel cui laboratorio essa sia stata elaborata, oppure altro docente cui ne sia stato dato incarico dal Direttore.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico nel quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali e deve rispondere sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, nelle parti attinenti alla farmacia.

I giovani che proseguano ricerche originali per la dissertazione di laurea, possono ottenere, su proposta del Direttore del laboratorio in cui lavorano e dietro parere favorevole del Consiglio della Scuola, di presentarsi ad entrambe le sedute dell'esame di laurea alla fine del quinto anno.

Art. 95.

La Commissione per l'esame di laurea si compone di nove membri. Ne fanno parte, oltre il Direttore della Scuola, che la presiede, sei professori della Scuola, fra i quali quelli di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia e tossicologia), di botanica, e due liberi docenti insegnanti nella Scuola stessa e che abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento. In caso di necessità il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a sette, riducendosi a cinque (oltre il Direttore) i professori della Scuola e ad uno i liberi docenti.

Per l'esame pratico si aggiungono due provetti farmacisti da nominarsi dal Direttore su proposta della Scuola, scegliendoli possibilmente fra coloro che abbiano fatto pubblicazioni scientifiche.

Art. 96.

L'esame per il conseguimento del diploma di farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo anno il candidato deve superare le seguenti prove:

1° Un'analisi qualitativa che il candidato eseguisce nel laboratorio di chimica farmaceutica, in presenza di due membri almeno della Commissione esaminatrice, alla quale ne rende conto con apposita relazione scritta;

2° Un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici estratti a sorte, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto la sorveglianza del direttore;

3° Una prova orale nella quale il candidato è tenuto alla discussione ragionata degli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico conforme a quello regolato nel penultimo comma dell'art. 94.

Art. 97.

La Commissione per l'esame di diploma alla fine del terzo anno si compone di sette membri, fra i quali debbono essere compresi il Direttore della Scuola, che presiede la Commissione, i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica (farmacognosia), e un libero docente scelto tra quelli che abbiano effettivamente insegnato nella Scuola.

Per l'esame pratico da sostenersi alla fine del quarto anno, alla Commissione così costituita si aggiunge il professore di botanica e un provetto farmacista scelto come al secondo comma dell'art. 95.

Art. 98.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia ed in agraria e i diplomati in farmacia, aspiranti alla laurea in chimica e farmacia, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni avanti, sono ammessi al terzo anno.

I laureati in chimica possono essere ammessi al quarto anno, purchè abbiano già frequentato per un biennio il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi.

La Scuola, tenuto conto degli studi già compiuti dagli aspiranti, determina, caso per caso, il numero minimo di insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per il conseguimento della nuova laurea, e consiglia il piano degli studii.

Tranne che i diplomati in farmacia, tutti gli altri debbono compiere l'anno di pratica farmaceutica secondo le modalità indicate nell'art. 93.

Art. 99.

I laureati in chimica, fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria e veterinaria, aspiranti al diploma di far-

macia, possono essere ammessi al terzo anno quando comprovino, oltre il possesso del titolo di studi secondari prescritto, conseguito almeno due anni prima, anche di aver seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi.

La Scuola, tenuto conto degli studi già compiuti dagli aspiranti, determina, caso per caso, il numero minimo di insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per il conseguimento del diploma, e consiglia il piano degli studii.

Tutti gli aspiranti debbono compiere l'anno di pratica farmaceutica secondo le modalità indicate nell'art. 93.

Art. 100.

Il titolare dell'insegnamento di chimica farmaceutica, quando sia professore di ruolo, è considerato per tutti gli effetti legali come appartenente alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, oltre che alla Scuola di farmacia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2371.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 2068.
Istituzione di un Regio liceo classico in Cividale del Friuli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la domanda e la deliberazione con cui il comune di Cividale del Friuli chiede la creazione di un Regio liceo classico, per il mantenimento del quale si obbliga a corrispondere allo Stato il contributo annuo stabilito dalla tabella annessa al Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, ed a sostenere gli oneri previsti dall'art. 103 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1926 è istituito in Cividale del Friuli un Regio liceo classico, che formerà un unico istituto col Regio ginnasio colà esistente.

Art. 2.

Con decreto dei Nostri Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche dei Regi istituti medi d'istruzione in dipendenza della creazione del suddetto Regio liceo classico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 67. — COOP

Numero di pubblicazione 2372.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2065.
Modificazioni allo statuto della Società degli Steeple Chases d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1209, con il quale la Società degli Steeple Chases d'Italia fu eretta in ente morale;
Visto il verbale della assemblea generale della Società degli Steeple Chases d'Italia tenutasi il 23 novembre 1925 e l'istanza con la quale sono richieste alcune modifiche allo statuto sociale;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770, sulle istituzioni aventi per fine il miglioramento e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 1, 3, 10 dello statuto della Società degli Steeple Chases d'Italia sono sostituiti i seguenti:

Art. 1.

E' istituita in Roma la Società degli Steeple Chases d'Italia allo scopo d'incoraggiare la produzione ippica nazionale promuovendo in special modo le corse con ostacoli e le corse piane per cavalli da caccia, tanto per conto proprio come accordando premi alle Società di corse riconosciute, seguendo le direttive generali del Jockey Club Italiano al quale spetta l'emanazione di norme tecniche direttive per l'ippica al galoppo in Italia.

Per essere riconosciute le Società debbono prendere formale impegno di seguire le norme del presente statuto e del regolamento della Società degli Steeple Chases d'Italia.

Art. 3.

I soci fondatori verranno ammessi su proposta di 4 soci « proponenti » ed in seguito a votazione mediante scheda segreta controfirmata da 2 membri del Comitato delle corse « raccomandanti ».

La votazione avverrà con norme regolamentari stabilite dall'assemblea.

Per i soci fondatori l'obbligo sociale è quinquennale. Scaduto il quinquennio l'obbligo s'intende confermato per il successivo, e così di seguito.

La quota annua è pagata, in una sola volta, al 1° gennaio di ciascun anno. Essa è fissata in:
L. 250 per quelli ammessi fino al 3 gennaio 1920;
L. 300 per quelli ammessi fino al 1° febbraio 1920;
L. 500 per quelli ammessi dopo il 15 aprile 1921.

Per i soci fondatori ammessi dal 1° gennaio 1915, eccezione fatta per i signori ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, è fatto obbligo di essere soci della società di corse della città di loro abituale residenza o di quella più vicina qualora nella propria città non esistesse una società di corse riconosciuta.

I soci annuali verranno ammessi con modalità di votazioni analoghe a quelle prescritte per i soci fondatori. Per essi l'obbligo sociale è annuale e decorre dalla pubblicazione dell'ammissione nel Bollettino ufficiale.

La quota annua è di L. 500, e verrà pagata in una sola volta, all'atto dell'ammissione.

Art. 10.

Il Comitato delle corse è presieduto dal commissario più anziano presente. Viene convocato in seguito ad invito dei commissari o dietro richiesta di almeno 5 membri (di cui all'art. 8, comma *b*), sia presso la sede sociale, sia in altre città.

Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza di voti.

Perchè le deliberazioni del Comitato delle corse siano valide, occorre la presenza di almeno un commissario e 6 membri dei quali non meno di quattro appartenenti alla categoria di cui all'art. 8, comma *b*).

I membri del Comitato delle corse appartenenti a detta categoria scadono dalla carica quando per due volte consecutive e senza giustificato motivo risultino assenti.

In caso di parità di voti le deliberazioni contestate saranno rimesse ad una successiva seduta.

Salvo disposizioni in contrario, le deliberazioni del Comitato andranno in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Società.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 64. — COOP

Numero di pubblicazione 2373.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2069.
Istituzione di una Regia scuola complementare in Tarvisio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla creazione di una Regia scuola complementare in Tarvisio a decorrere dal 1° ottobre 1926;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1926 è istituita in Tarvisio una Regia scuola complementare.

Art. 2.

Il contributo annuo che il comune di Tarvisio dovrà versare all'Erario, in base alla tabella annessa al citato decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il mantenimento della locale Regia scuola complementare, viene ridotto, per un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1926, a L. 10,000.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche dei Regi istituti medi d'istruzione in dipendenza della creazione della suddetta Scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 70. — COOP

Numero di pubblicazione 2374.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2070.
Istituzione di una Regia scuola complementare in Merano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla creazione di una Regia scuola complementare in Merano a decorrere dal 1° ottobre 1926;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1926 è istituita in Merano una Regia scuola complementare.

Art. 2.

Il contributo annuo che il comune di Merano dovrà versare all'Erario, in base alla tabella annessa al citato decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il mantenimento della locale Regia scuola complementare, viene ridotto, per un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1926, a L. 20,000.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche dei Regi istituti medi d'istruzione in dipendenza della creazione della suddetta Scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 71. — COOP

Numero di pubblicazione 2375.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1830.
Norme regolamentari per la tutela del risparmio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Ritenuta l'urgente necessità di emanare il regolamento di cui all'art. 6 del decreto-legge predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1926, numero 1511, e quelle del presente regolamento si applicano alle società, enti e ditte bancarie indicate nel decreto stesso, qui designate con la denominazione generica di « aziende di credito », in quanto le aziende stesse raccolgano depositi.

Le predette disposizioni non si applicano nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, le quali accettino in deposito, per funzione accessoria della loro attività, somme di spettanza dei loro amministratori o del dipendente personale impiegatizio ed operaio o ricevano, eventualmente, depositi in conto corrente per conto di terzi.

Art. 2.

Per le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli Istituti di credito agrario e gli altri enti che, per leggi speciali, operano sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti.

E' tuttavia obbligatoria per gli enti anzidetti anche l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, per quanto concerne:

a) la costituzione di nuovi enti, la fusione di più enti fra loro e la istituzione di nuove filiali, nel senso che la relativa autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere dell'Istituto di emissione;

b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze;

c) la misura del fido che può essere concesso ad uno stesso obbligato e la riduzione delle eventuali eccedenze, a norma dell'art. 16 del presente regolamento;

d) la comunicazione delle situazioni periodiche e del bilancio annuale all'Istituto di emissione, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Per l'inosservanza delle norme dettate in questo articolo sono applicabili le sanzioni contemplate dall'art. 19 del presente regolamento. La relativa applicazione è riservata al Ministero dell'economia nazionale.

Per le Casse di risparmio ordinarie, di nuova istituzione, il limite minimo fissato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, per il primo fondo di dotazione, è elevato a L. 1,000,000.

Art. 3.

Le aziende di credito, gestite da società cooperative a responsabilità illimitata (Casse rurali), sono soggette alle norme del presente regolamento, solo per quanto concerne:

a) la costituzione di nuove aziende;

b) la iscrizione nell'albo istituito presso il Ministero delle finanze;

c) la compilazione e la comunicazione del bilancio, a norma dell'art. 13;

d) l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione.

Esse debbono destinare i nove decimi degli utili annuali alla formazione di un fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto il decimo dell'ammontare dei depositi.

Art. 4.

Le aziende di credito che s'intenda di creare dopo la data di pubblicazione del presente decreto, debbono costituirsi con un capitale minimo versato di:

L. 50,000,000, se si tratta di società per azioni di credito ordinario, che esplichino una attività diffusa in più regioni;

L. 10,000,000, per le società predette, che esplichino un'attività regionale;

L. 5,000,000, per le medesime società, che esplichino un'attività provinciale;

L. 300,000, se si tratti di società cooperative di credito a responsabilità limitata (Banche popolari) che esplichino la loro attività nell'àmbito di una sola Provincia. In caso di più larga espansione, tali società dovranno uniformarsi a quanto è prescritto per le società di credito ordinario.

Per le ditte bancarie, che appartengano a persone singole o che si costituiscano in forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, si applicano le stesse norme dettate per le società di credito ordinario.

Art. 5.

Le aziende di credito, che intendano iniziare la propria attività nel Regno o nelle Colonie, debbono richiedere l'autorizzazione del Ministro per le finanze con istanza che deve essere presentata al direttore della filiale dell'Istituto di emissione, nel capoluogo della Provincia nel cui territorio l'azienda intende fissare la sua sede centrale.

Nella domanda debbono essere indicati gli estremi seguenti:

a) la denominazione dell'azienda;

b) la forma sotto la quale intende sorgere;

c) la specie di attività bancaria che si propone di esplicare;

d) l'ammontare del capitale;

e) la sede centrale e quella delle eventuali filiali.

Alle aziende di credito estere, le quali intendano istituire un proprio stabilimento nel Regno o nelle Colonie, si applicano le disposizioni dei Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1620, e 20 febbraio 1921, n. 483, in quanto non siano in contraddizione con quelle contenute nel R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento, con facoltà al Ministro per le finanze di imporre la prestazione di una cauzione, in correlazione alla entità delle operazioni che le predette aziende compiono nel Regno o nelle Colonie.

Art. 6.

Le aziende di credito, che intendano fondersi fra loro, non possono procedervi senza autorizzazione del Ministro per le finanze.

Questa autorizzazione deve essere chiesta con domanda motivata da presentarsi per il tramite dell'Istituto di emissione, a norma del precedente art. 5, e deve contenere gli estremi seguenti:

a) la denominazione dell'azienda che intende incorporare altre aziende di credito e alla quale incombe l'obbligo della domanda;

b) la denominazione dell'azienda o delle aziende che saranno incorporate e che verranno pertanto a cessare;

c) la denominazione dell'azienda risultante, per il caso che la denominazione originaria venga a mutare per effetto della fusione.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze, udito il parere dell'Istituto di emissione, si pronuncierà, in via preventiva, su l'accoglimento delle istanze di che ai precedenti articoli 5 e 6, prescrivendo le condizioni che le aziende dovranno osservare per ottenere il decreto di riconoscimento o di autorizzazione di che al successivo art. 8.

Art. 8.

Quando le aziende di credito abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al precedente art. 7, presenteranno la relativa documentazione al Ministro per le finanze, il quale, accertatane la regolarità, emetterà, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, il decreto di riconoscimento della nuova azienda, o di autorizzazione alla fusione di più aziende esistenti.

Art. 9.

L'apertura di nuove filiali, tanto nel Regno quanto in Colonia o all'estero, da parte di aziende di credito nazionali è subordinata all'autorizzazione del Ministro per le finanze, da promuoversi con domanda motivata, presentata sempre per il tramite dell'Istituto di emissione a norma del precedente art. 5.

Le aziende di credito straniere, già funzionanti nel Regno o nelle Colonie, sono egualmente tenute a domandare, con identico procedimento, l'autorizzazione del Ministro per le finanze per la eventuale istituzione di nuove filiali.

Il Ministro per le finanze, sentito l'Istituto di emissione, ove riconosca la utilità e la convenienza di accordare l'autorizzazione, emette il relativo decreto, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, e, nel caso di filiali di aziende straniere, anche di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Art. 10.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un albo, nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende di credito che raccolgano depositi.

Questo albo, da aggiornarsi annualmente, deve contenere per ogni singola azienda:

a) la denominazione;

b) la forma di costituzione;

c) gli estremi dell'atto costitutivo e la data di fondazione;

d) il capitale o fondo di dotazione e le riserve, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

e) la sede centrale e quella delle filiali;

f) la data di apertura, in quanto si tratti di sedi o di filiali istituite od aperte dopo la entrata in vigore del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511.

Art. 11.

Ai fini della iscrizione nell'albo di che all'articolo precedente, le aziende di credito, attualmente in esercizio, faranno pervenire direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro), entro il termine di mesi tre, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione in carta libera dalla quale risultino tutti gli estremi che l'albo deve contenere.

La iscrizione nell'albo, delle aziende già in esercizio, ha gli stessi effetti del decreto di riconoscimento ad operare, prescritto, per le nuove aziende, dal precedente art. 8.

Art. 12.

Le situazioni prescritte dall'art. 177 del Codice di commercio, per le aziende di credito gestite da società per azioni, saranno redatte bimestralmente, anzichè mensilmente.

Una copia delle situazioni stesse sarà trasmessa all'Istituto di emissione dall'azienda di credito, entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre.

Art. 13.

Le aziende di credito, obbligate dalla legge vigente alla compilazione del bilancio e del rendiconto annuale, debbono trasmetterne copia, con le relative relazioni, all'Istituto di emissione, entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio stesso.

Le ditte bancarie, costituite da persone singole o sotto forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice, le quali non sono attualmente obbligate per legge alla formazione di bilanci e di situazioni periodiche, debbono compilare e comunicare all'Istituto di emissione il solo bilancio annuale, entro il termine di tre mesi dalla data di chiusura di ogni esercizio.

Art. 14.

La presentazione delle situazioni e dei bilanci di che ai precedenti articoli 12 e 13 è fatta al direttore dell'Istituto di emissione del capoluogo di Provincia nel cui territorio le aziende di credito hanno la sede centrale.

Art. 15.

Il patrimonio (capitale versato e riserve) delle aziende di credito non può essere inferiore ad un ventesimo dell'importo dei depositi comunque costituiti. L'ammontare di questi depositi, nelle loro diverse forme considerati, deve essere esattamente specificato nelle situazioni periodiche.

Le aziende di credito, le quali abbiano una somma di depositi superiore a venti volte l'ammontare del patrimonio, debbono investire l'eccedenza in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositarsi presso l'Istituto di emissione, o versarla in conto corrente fruttifero presso l'Istituto medesimo, entro il termine di sei mesi dalla constatata eccedenza. E' in facoltà del Ministro per le finanze di concedere, caso per caso, eventuali proroghe, sentito l'Istituto di emissione.

Alle aziende di credito le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non si trovino nelle condizioni volute da questo articolo è accordato il termine di quattro anni, dalla data predetta, per uniformarsi alle condizioni medesime.

Art. 16.

Il fido, che può concedersi da una singola azienda di credito ad uno stesso obbligato, non dovrà superare il quinto del capitale versato e delle riserve dell'azienda predetta.

I fidi che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, eccedano il limite suindicato, saranno denunciati dall'azienda di credito, entro tre mesi, al direttore dell'Istituto di emissione del capoluogo di Provincia nel cui territorio l'azienda medesima ha la sua sede centrale, e saranno regolarizzati entro il termine di anni tre.

E' data facoltà all'Istituto di emissione di consentire, caso per caso, eventuali deroghe alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 17.

Le aziende di credito sono obbligate ad esibire ai funzionari dell'Istituto di emissione, cui è deferita la vigilanza

prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti dai funzionari stessi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 18.

Quando l'Istituto di emissione rilevi che taluna delle norme contenute nel R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e nel presente regolamento sia stata violata, ne darà comunicazione al Ministro per le finanze.

Art. 19.

Per la inosservanza delle norme dettate dal R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e dal presente regolamento spetta al Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, all'applicazione di pene pecuniarie, nella seguente misura:

a) da L. 50 a L. 2000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 12, 13 e 17;

b) dal 0.50 al 2 per cento dell'ammontare della somma cui si riferisce l'inosservanza, per i casi contemplati dagli articoli 15 e 16.

Qualora la violazione delle norme predette rivesta, a giudizio insindacabile del Ministro, carattere di eccezionale gravità, può essere anche disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'azienda.

Contro l'applicazione delle sanzioni contemplate in questo articolo non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 36. — COOP

Numero di pubblicazione 2376.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 2071.

Istituzione di un Regio liceo classico in Merano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti in data 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla creazione di un Regio liceo classico in Merano a decorrere dal 1° ottobre 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1926 è istituito in Merano un Regio liceo classico.

Art. 2.

Il contributo annuo che il comune di Merano dovrà versare all'Erario, in base alla tabella annessa al citato decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il mantenimento del locale Regio liceo classico, viene ridotto, per un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1926, a L. 1000.

Art. 3.

Con decreto dei Nostri Ministri proponenti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche dei Regi istituti medi d'istruzione in dipendenza della creazione del suddetto liceo classico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 68. — COOP

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

A termini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 14 dicembre 1926, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione, ed alla convalidazione del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 15 dicembre 1926

Francia	89.65	New York	22.653
Svizzera	437.50	Dollaro Canadese	22.725
Londra	109.165	Oro	437.10
Olanda	9.14	Belgrado	40.50
Spagna	347 —	Budapest (pengo)	0.0318
Belgio	3.176	Albania (Franco oro)	4.40
Berlino (Marco oro)	5.425	Norvegia	5.80
Vienna (Schillinge)	3.20	Polonia (Sloty)	—
Praga	67.75	Rendita 3,50 %	62.37
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	116.66	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	21.49	Consolidato 5 %	82.275
Peso argentino carta	9.28	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.375

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — (Elenco n

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	299404	2,400 —	Roggero Melania fu Agostino, moglie di Ruggeri Roggero di Gennaro, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Ruggero* Aurelia fu Francesco, ved. di Luigi Lauro.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Roggieri* Aurelia ecc., come contro.
»	390298	470 —	Garofalo *Annunziata* fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre Russo Maria Carmela fu Michele, ved. Garofalo, dom. a Torre del Greco (Napoli).	Garofalo *Nunziato* fu Gennaro, minore ecc., come contro.
3.50 %	687443	10.50	*Picardo* Iolanda di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Salsa Irpina (Avellino).	*Piccardo* Iolanda di Luigi, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	765	Cap. 23,000 —	*Cesare* Bonomini fu Giovanni Battista, vincolato.	*Camillo-Cesare* Bonomini fu Giovanni Battista, vincolato.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione.	192	Id. 10,000 —	Bonomini *Cesare* fu Giovanni Battista, vincolato.	Bonomini *Camillo-Cesare* fu Giovanni Battista, vincolato.
Buono Tesoro settennale 7ª serie.	708	Id. 7,000 —	Ceccardi Santino fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Angela* fu Sante ved. Ceccardi.	Ceccardi Santino fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Antonietta-Angela* fu Sante, ved. Ceccardi.
Buono Tesoro novennale 7ª serie.	709	Id. 11,000 —	Ceccardi Luisanna fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.	Ceccardi Luisanna fu Giovanni, minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	180114	300 —	*Sonnino Ida* moglie di Nacmias Meir, dom. a Milano, vincolata.	*Sonino Fortunata* di *Salomone*, moglie di Nacmias Meir *di Davide*, dom. a Milano, vincolata.
3.50 %	518604	122.50	Sonino *Ida* di Salomone moglie di Meir Nacmias, dom. a Corfù, vincolata.	Sonino *Fortunata* di Salomone, moglie di Meir Nacmias di *Davide*, dom. a Corfù, vincolata.
»	214982	105 —	*Squillari Elvira* di *Antonio*, moglie di Pirogalli Bernardo fu Francesco, dom. a Milano, vincolata.	*Squillare Elvira-Luigia-Marianna-Antonia* di *Michele-Antonio*, moglie di Pirogalli Bernardo fu Francesco, dom. a Milano, vincolata.
»	678713	2,100 —	D'Angelo *Giuseppa* fu Cosmo ved. di *Nocero* Vincenzo, dom. a Napoli.	D'Angelo *Maria-Giuseppa* fu Cosmo, ved. di *Nocera* Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	128474	100 —	Massari *Anna* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Polignano a Mare (Bari).	Massari *Marianna* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
3.50 % (1902)	6448	35 —	Camurati Maurizio fu *Antonio*, dom. a Robella (Alessandria).	Camurati Maurizio fu *Giuseppe-Antonio*, dom. a Robella (Alessandria).
3.50 %	696758	63 —	De Nicola *Oresta* e Lidia di Alberto, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Roccamonfina (Caserta).	De Nicola *Orestilla* e Lidia di Alberto, minori ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	413088	31.50	*Perroti* Maria (*Maria*), Giuseppina (*Iosephine*), Giuseppe (*Ioseph*), e Fortunato (*Fortunè*) fu Gioacchino (*Ioachin*), minori sotto la p. p. della madre Roberti Ortensia (*Hortense*), ved. *Perroti*, dom. a Capestang (Herault) Francia.	*Perotti* Maria, Giuseppina, Giuseppe e Fortunato fu Gioacchino, minori sotto la p. p. della madre Roberti Ortensia, ved. *Perotti*, dom. a Capestang (Herault) Francia.
»	199207	35 —	Gabutti *Antonio* e *Marietta* di Battista, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Muzzano (Novara).	Gabutti *Albino* e *Veronica* di Battista, minori, ecc, come contro.
»	248436	3.50	Gabutti *Maria* fu Giovanni-Battista, minore sotto la tutela di Borione Giacomo, dom. a Muzzano (Novara).	Gabutti *Veronica* di Giovanni Battista, minore, ecc., come contro.
»	680441	140 —	Mastronardi Ermida fu Marino, moglie di *Antenucci* Giovanni, dom. a Caccavone (Campobasso), vincolata.	Mastronardi Ermida fu Marino, moglie di *Antinucci* Giovanni, dom. a Caccavone (Campobasso), vincolata.
Cons. 5 %	411372	20 —	Mazzarotta Immacolata di *Sergio-Gaetano* e di Borrelli Giuseppina, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	Mazzarotta-Serzio Immacolata di *Gaetano* e di Borrelli Giuseppina minori ecc. come contro.
»	411373	20 —	Id. Ida	Id. Ida
»	411374	20 —	Id. Pia	Id. Pia
»	411375	20 —	Id. Ugo	Id. Ugo
»	411376	20 —	Id. Carlo	Id. Carlo
3.50 %	320989	455 —	Carenzo Enrico fu *Ignazio Michele*, interdetto sotto la tutela della di lui moglie Armida Magoni fu Giovanni Battista, dom. a Genova.	Carenzo Enrico fu *Michele-Ignazio* interdetto ecc., come contro.
Cons. 5 %	112348	15 —	Formica Giuseppina di Bartolo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Monopoli (Bari); con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. come sopra.	Intestata come contro, con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Maria-Concetta* fu Giuseppe, nubili, dom. a Monopoli (Bari).
»	112350	15 —	Formica Madia-Maria di Bartolo ecc. come la precedente, e con usufr. vital. come la precedente.	Intestata Madia-Maria di Bartolo ecc. come la precedente, e con usufr. vital. come la precedente.
»	113052	15 —	Formica Giuseppe	Intestata Giuseppe
»	413941	3,250 —	Bertarelli Giuseppina fu *Giuseppe*, moglie di Monzini Emilio fu G. Battista, dom. a Milano, vincolata.	Bertarelli Giuseppina fu *Pietro-Giuseppe*, moglie di Monzini Emilio fu G. Battista dom. a Milano, vincolata.
»	429363	210 —	*Borgna* Francesco fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bologna Ester Maria, ved. di Borgna Giuseppe, dom. a Priola (Cuneo).	Borgna *Ferruccio* fu Giuseppe, minore ecc., come contro.
»	432343	500 —	Filpi Maria Teresa fu Nicola, moglie di Rotondano *Felice* fu *Antonio*, dom. a Lagonegro (Potenza).	Filpi Maria Teresa fu Nicola, moglie di Rotondano *Felice-Antonio o Feliciantonio, di Francesco*, dom. come contro.
»	44017	300 —	Costa *Angela-Maria* fu Bartolomeo, nubile interdetta sotto la tutela di Deserega Bartolomeo fu Nicolò, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova).	Costa *Maria-Angela* fu Bartolomeo, nubile ecc., come contro.
»	359989	45 —	Guerriero Alfredo fu Angelo, dom. a Roma; con usuf. vital. a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile, dom. ad Avellino.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.